

Messaggio

numero

6263

data

8 settembre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 giugno 2009 presentata da Christian Vitta e cofirmatari "Rivedere i limiti finanziari di delega dal Legislativo all'Esecutivo comunale in materia di investimenti"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la citata mozione si chiede la modifica dei limiti di cui all'art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), riguardanti gli importi massimi che il Legislativo, per il tramite del regolamento comunale, può delegare a favore dei Municipi conformemente all'art. 13 cpv. 2 LOC.

Annotiamo preliminarmente come gli importi di cui al nuovo art. 5a RALOC sono stati ripresi dalle indicazioni, che non si poteva oggettivamente ritenere non vincolanti perlomeno dal profilo politico, espressamente contenute nel rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 sul messaggio 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della LOC del 10 marzo 1987.

Il nuovo art. 5a RALOC, che ha codificato delle regole più restrittive rispetto a quanto previsto in precedenza, ha sollevato un generale malcontento tra i municipi, dei quali quello di Giubiasco si è fatto capofila con puntuale scritto del 9 aprile 2009.

Preso atto di ciò, il Consiglio di Stato ha sollecitamente reagito interpellando il 21 aprile scorso le associazioni dei Comuni (ACUTI e CoReTi).

Nel frattempo, e più specificatamente il 24 giugno 2009, è stato inoltrato l'atto parlamentare oggetto del presente rapporto.

Tenuto conto che in data odierna il Consiglio di Stato ha approvato la modifica dell'art. 5a RALOC nel senso dei contenuti della mozione, la stessa è da considerare positivamente evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 24.06.2009

MOZIONE

Rivedere i limiti finanziari di delega dal Legislativo all'Esecutivo comunale in materia di investimenti

del 24 giugno 2009

Con l'approvazione della Legge organica comunale (LOC) il rapporto commissionale ha indicato dei limiti entro i quali prevedere gli importi di delega per investimenti a favore degli Esecutivi comunali. Contrariamente al messaggio governativo, l'intendimento della Commissione non è stato tanto quello di aumentare gli importi delle singole spese delegabili, quanto piuttosto il montante totale di cui il Municipio può disporre sull'arco dell'anno.

Questi intendimenti, che non sono stati formalmente votati dal Parlamento in quanto non presenti nel testo della Legge organica comunale (LOC), sono però stati recepiti nel Regolamento d'applicazione (RALOC) in quanto presenti nel rapporto commissionale del 2 aprile 2008 (nota all'art. 13 LOC). Ad esempio, per un Comune di medie dimensioni (2'500 abitanti) la delega massima per singolo oggetto è limitata a 30'000.- franchi per un massimo globale annuo di 90'000.- franchi. Questo significa che con soli tre investimenti di 30'000.- franchi l'Esecutivo comunale ha esaurito tutte le sue competenze annue. Questo semplice esempio mostra quanto limitativo sia l'attuale quadro di riferimento in materia.

Se questi intendimenti possono anche avere una loro ragione di natura più teorica, nella pratica rappresentano un ostacolo all'operatività degli Esecutivi comunali e di fatto vanno contro la volontà ribadita con l'ultima riforma della LOC di voler estendere e rafforzare lo strumento delle deleghe che in questi anni ha dimostrato di ben funzionare, garantendo al Consiglio comunale la possibilità di svolgere il proprio ruolo di vigilanza e di controllo in sede di approvazione dei conti

Alla luce di quanto precede si chiede al Consiglio di Stato di valutare se l'applicazione degli intendimenti in materia di delega di competenze in ambito di investimenti presenti nel rapporto commissionale del 2 aprile 2008 non rappresenti un ostacolo all'operatività dell'Esecutivo comunale, in particolare per quegli investimenti che richiedono tempi d'attuazione brevi (ad esempio per motivi d'urgenza) e la cui entità è limitata.

I sottoscritti firmatari ritengono che i limiti di delega presenti nel RALOC di recente adozione siano troppo restrittivi e che l'introduzione di un importo massimo globale annuo sia in contraddizione con gli intendimenti che stanno alla base del concetto di delega. Per questo motivo chiediamo al Consiglio di Stato di ritornare agli intendimenti del messaggio governativo adattando verso l'alto gli importi massimi di delega d'investimento per singoli oggetti e abolendo l'importo massimo globale (che non era vincolante in passato). Per quest'ultimo aspetto, se il Consiglio di Stato ritiene di mantenere un limite massimo globale annuo, si chiede che gli importi di riferimento siano pure adeguati verso l'alto.

Christian Vitta

Bagutti - Barra - Belloni - Beltraminelli - Beretta Piccoli -
Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. - Bobbià - Bonoli -
Bordogna - Brivio - Calastri - Canal - Dadò - Dafond - De Rosa -
Del Bufalo - Dominé - Ferrari - Franscella - Galusero - Garzoli -
Ghisolfi - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Krüsi - Lepori -
Marcozzi - Mariolini - Mellini - Merlini - Pagani - Pantani -
Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Poggi - Quadri - Regazzi -
Righinetti - Rizza - Rusconi - Salvadè - Solcà - Weber